



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

VISTO il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019

VISTO il regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che sostituisce il regolamento della Commissione (UE) 702/2014 e, in particolare, l'articolo 27 concernente gli “aiuti al settore zootecnico e per i capi morti”;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n.9361300, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e in particolare l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuino ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regime di aiuti di Stato al settore zootecnico ai sensi del regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022;

RITENUTO altresì necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici

DECRETA:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle seguenti attività relative alla *“Costituzione e tenuta dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame”*:
 - 1) attività di costituzione, gestione e tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2472/2022.
 - 2) determinazione della qualità genetica o delle rese del bestiame, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2472/2022.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 1 sono le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) 2472/2022, attive nella produzione agricola primaria.

Articolo 3

Casi di esclusione

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
 - a) le grandi imprese;
 - b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2472/2022.
2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente Bando beneficiari destinatari di ordini



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2472/2022.

3. Nei menzionati casi di esclusione, al fine di consentire la più ampia efficacia della misura di agevolazione di cui al presente decreto, l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del regime de minimis di cui al regolamento (UE) 1408/2013.

Articolo 4

Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 27 del regolamento (UE) 2472/2022, sono ammessi i seguenti costi:
 - a) costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - b) costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
2. L'intensità dell'aiuto è limitata al
 - a) 100% dei costi amministrativi inerenti le attività di cui al comma 1, lettera a);
 - b) 70% dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, lettera b).
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
4. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2472/2022, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 7 del presente articolo.
5. La domanda di aiuto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) ragione sociale del soggetto che presenta la domanda;
 - b) informazioni sui beneficiari finali, compresa la loro dimensione;
 - c) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - d) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - e) elenco dei costi ammissibili;
 - f) tipologia degli aiuti.
6. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
7. Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, attraverso le Associazioni degli Allevatori o Enti che svolgono servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Le modalità procedurali con le quali le Regioni e il MASAF, in base alle rispettive competenze, verificheranno la rispondenza ai requisiti da parte dei beneficiari degli aiuti di Stato saranno stabilite con successive disposizioni.

Articolo 5

Cumulabilità

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente decreto.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con aiuti “*de minimis*” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti all'articolo 4.

Articolo 6

Esenzione ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del regolamento (UE) 2472/2022.
2. Informazioni sintetiche sulla presente misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2472/2022.

Articolo 7

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2472/2022.

Il Ministro

Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD